

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Modifica dell'articolo 44 del regio decreto legge 15 ottobre 1925 n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (2369)	785	MARENGHI, <i>Relatore</i> 791
PRESIDENTE	785, 786, 787, 788, 789	SAMPIETRO GIOVANNI 792
GOZZI, <i>Relatore</i>	786, 787, 789	FINA 792
SAMPIETRO GIOVANNI	786, 789	CAPUA 792
FERRARI RICCARDO	786, 789	TRUZZI 793
DANIELE	787	CHIARINI 793
FINA	787	
MICELI	787	Votazione segreta:
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	787, 789	PRESIDENTE 793
Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie. (3358)	790	
PRESIDENTE	790	La seduta comincia alle 9,45.
GOZZI, <i>Relatore</i>	790	GRIFONE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	790	(<i>E approvato</i>).
Disegno di legge (Discussione):		Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (2369).
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359)	790	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge che riguarda la modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro, in data
PRESIDENTE	790, 792, 793	

25 ottobre 1956, ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Gozzi ha facoltà di svolgere la relazione.

GOZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, col provvedimento sottoposto al nostro esame si tratta, praticamente, di correggere l'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 che regola tutta la questione della repressione delle frodi.

Il suddetto articolo 44 disponeva che, una volta constatato che le sostanze analizzate mediante campioni non corrispondevano alle condizioni ed ai requisiti prescritti dalla legge, il capo del laboratorio che aveva proceduto all'operazione di analisi doveva presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente e quest'ultima doveva ordinare il sequestro della merce oggetto dell'analisi ovunque si trovasse. E, a garanzia degli interessati, era stata prevista la possibilità di ricorrere contro i risultati dell'analisi stessa entro 15 giorni dalla data della notizia della citazione.

Su questo capoverso dell'articolo 44 si è fermata l'attenzione dei presentatori del disegno di legge n. 2369 in quanto questo capoverso, alla luce dell'esperienza di molti anni, si è rivelato responsabile di una lentezza processuale di cui tutti conosciamo gli inconvenienti.

Sta di fatto che questo termine di 15 giorni dalla citazione si è dimostrato del tutto inutile, nel senso che la citazione a giudizio è il momento che segna solo l'inizio del dibattito processuale vero e proprio sicché, una volta trascorsi mesi e a volte anni dall'avvento dell'analisi, l'interessato al ricorso contro i risultati dell'analisi stessa può discutere soltanto in linea di diritto dal momento che i campioni, col passare del tempo, si sono deteriorati e non sono poi suscettibili di controllo di analisi, il tempo avendone alterate le caratteristiche, trattandosi di sostanze alimentari.

I presentatori del disegno di legge si sono preoccupati, pertanto, di rettificare questa situazione anormale, disponendo che gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi entro il quindicesimo giorno a partire da quello del ricevimento della comunicazione che, come ho già detto, deve essere fatta, contemporaneamente alla denuncia circostanziata presentata all'Autorità giudiziaria competente, dal capo del laboratorio o del servizio interessato alle operazioni di analisi, con lettera raccomandata all'interessato.

I quindici giorni, decorrendo dall'accertamento del reato, implicano, conseguentemente,

la possibilità di un controllo tempestivo della veridicità o meno del risultato dell'analisi compiuta sotto la responsabilità del capo del laboratorio preposto a questa operazione.

Vi è da rilevare, inoltre, una variazione apportata alla somma, da versarsi unitamente alla richiesta di revisione, che era di 150 lire e che ora ci si propone di elevare a 5.000 lire per ogni campione. Per i motivi esposti il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAMPIETRO GIOVANNI. Sappiamo che la faccenda dipende in parte dall'Autorità giudiziaria. Vale a dire che, quando l'analista ha compiuto il proprio dovere, la questione è demandata all'Autorità giudiziaria ed è in questa sede che la cosa si protrae per molto tempo. Ora, io mi domando, posto che le cose stanno in questi termini, l'intento che si propone questo disegno di legge si raggiunge in pratica o soltanto parzialmente?

Concordo con il principio che l'eventuale controllo debba essere quasi immediato. Infatti si dà il caso di analisi eseguite su campioni di prodotti conservati in barattoli che possono rivelare, nel caso ad esempio del riso, il 60 per cento di umidità e che, sottoposti a nuovo esame un mese dopo presentano un'alterazione tale per cui l'analisi stessa non è più possibile o comunque compromessa. Io penso quindi che dovremmo inserire nel nuovo testo dell'articolo unico in esame, dopo la parola « presenterà », al secondo comma, la aggiunta: « immediatamente ». Questo avverbio è ancora qualcosa di indeterminato, ma sollecita in un certo senso le cose, altrimenti, lasciando il testo così come ci viene proposto si lascia anche la facoltà di ritardare la procedura.

FERRARI RICCARDO. Sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Sampietro. Infatti, il principio qui introdotto della contemporaneità della denuncia e della comunicazione all'interessato è certo giusto, ma il campione può essere stato analizzato da diversi giorni, per cui non sarebbe più possibile un controllo valido. Quindi, se si vuole dare la possibilità di controllo effettivo, bisogna che, non appena eseguita l'analisi, (e cioè « immediatamente », come vuole Sampietro), il risultato sia comunicato e all'Autorità giudiziaria e all'interessato. Perché se noi diciamo soltanto « contemporaneamente alla denuncia », non dimentichiamoci che la denuncia può essere fatta dopo un mese dall'analisi! Io sarei addirittura del parere di introdurre

un termine perentorio, se non considerassimo che le analisi possono essere fatte in un giorno ovvero in due o in cinque, secondo la natura del prodotto.

DANIELE. A sostegno delle argomentazioni dei colleghi Ferrari Riccardo e Sampietro, con i quali concordo, dirò che, a mio parere, è l'analisi stessa che deve essere fatta immediatamente. Altrimenti lo scopo che la legge si prefigge non lo si consegue.

FINA. Concordo con l'onorevole Daniele.

Credo che la questione sia tutta qui: abbreviare il più possibile il periodo di tempo richiesto per l'analisi. Mi si dice infatti che i nostri gabinetti di analisi non sono molto bene attrezzati per cui non è possibile eseguirvi un'analisi molto accurata di certi prodotti se non impiegando un certo periodo di tempo (inoltre il personale addetto se la prende sempre un po' comoda), ed ecco che i campioni nel frattempo si alterano, e non soltanto, come osservava l'onorevole Sampietro, per fattori di umidità, ma anche per acidità, fermentazione, e così via. Io ho visto prelevare campioni la cui analisi è stata effettuata due o tre mesi dopo. Quando si pensa che a volte anche in soli quindici giorni certi prodotti si alterano, si comprenderà la fondatezza dei rilievi che ho fatto.

MICELI. Sono d'accordo con il principio sottolineato dall'onorevole Sampietro. Infatti la innovazione introdotta con questo provvedimento in che cosa consiste? Un tempo bisognava prima sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e poi avvertire la parte interessata. Ora, invece, si ha contemporaneamente la denuncia e la comunicazione all'interessato. Però permane l'esigenza non soddisfatta che analisi e denuncia avvengano nel più breve tempo possibile e questo per due motivi; uno, sottolineato dall'onorevole Sampietro e ribadito da altri onorevoli colleghi, fa capo alla deteriorabilità dei campioni prelevati, alcuni addirittura inconservabili; l'altro si concretizza nel fatto che non tutti gli istituti provinciali dispongono di attrezzature adeguate e comunque tali da garantire un'analisi accurata senza perdite di tempo. Quindi, se noi non stabiliamo un termine tassativo per la analisi si compromette l'applicazione della legge.

Occorre garantirsi in sostanza che il campione prelevato e quello che si analizza siano effettivamente lo stesso campione.

C'è, poi, un'altra questione: si effettua il prelevamento del campione e, quasi sempre, si lascia tuttavia libera la vendita del prodotto « sospettato ».

Il provvedimento di sospensione della vendita al pubblico è mantenuto solo dopo che si è pronunciata l'Autorità giudiziaria. Ora, colui che riceve il campione, il tecnico, rendendosi conto della natura del prodotto, eseguirà l'analisi in tempo utile, ma dopo che egli ha eseguito l'analisi non può darsi, comunque, che la denuncia abbia a tardare un mese? In questo modo noi corriamo il rischio di far vendere nel frattempo una merce che si deteriorerà poi nel tempo. Il che non è certo ammissibile. Per queste ragioni, credo che veramente occorra inserire un'indicazione di urgenza nel disegno di legge in esame, come è stato suggerito dall'onorevole Sampietro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GOZZI, *Relatore*. Quella proposta dall'onorevole Sampietro è discussa, poi, da altri colleghi, è, secondo me, una questione superflua, in quanto i capi dei servizi analisi si muovono dietro istanza degli agenti della Guardia di finanza o di altri agenti.

Quindi non c'è mai una fase in cui arbitro dell'azione penale diventi il capo del laboratorio, il quale, invece, agisce sempre sotto la pressione degli organi interessati ad accelerare gli accertamenti.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento preannunziato dall'onorevole Sampietro.

In sostanza, c'è una difficoltà cui si è inteso ovviare con questa nuova dizione dell'articolo 44, ed è la seguente.

Qualora dall'analisi dei campioni, secondo la vecchia legge, fosse risultato che la sostanza non corrispondeva ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio presentava denuncia all'Autorità giudiziaria. Però la parte interessata, vale a dire colui che vendeva la merce non corrispondente a quei determinati requisiti, non veniva immediatamente avvertita. La cosa andava quindi davanti all'Autorità giudiziaria, dopo di che l'interessato poteva impugnare il risultato della analisi. Ora, invece, contemporaneamente alla denuncia all'Autorità giudiziaria, si vuole avvertire l'interessato in modo che egli possa fare richiesta di revisione entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito (sfavorevole) dell'analisi.

Insisto nel concetto che con il nuovo testo si precisa che la richiesta di revisione da parte dell'interessato all'Autorità giudiziaria competente deve essere inoltrata nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello del ricevimento della comunicazione.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

In parole povere, l'analista gli dice siccome ho riscontrato che la merce da te venduta non corrisponde ai requisiti prescritti, ti denuncio all'autorità giudiziaria e ti avverto che entro 15 giorni puoi chiedere la revisione dell'analisi da me fatta.

Spiegato quindi il motivo ispiratore di questo articolo credo che la Commissione non abbia difficoltà ad approvarlo con o senza l'emendamento Sampietro.

Soltanto devo aggiungere che è stato fatto presente dagli organi competenti che, in realtà, la somma di 5 mila lire, prevista dal disegno di legge, quale deposito da effettuare nella cassa erariale per averne una ricevuta da unire alla richiesta di revisione, non è sufficiente. L'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità chiederebbe fosse elevata a 20 mila lire. Comunque dovrebbe essere portata, secondo il Governo, ad almeno 10.000 lire.

Il Governo, quindi, preannuncia in tal senso un emendamento modificativo all'ultimo comma dell'articolo in esame.

Inoltre il Governo propone un articolo aggiuntivo che verrebbe a modificare anche l'articolo 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, con l'introduzione dell'obbligo di far eseguire dagli istituti autorizzati non soltanto le revisioni delle analisi, ma anche le perizie. Talvolta infatti l'Autorità giudiziaria, invece di ordinare revisioni di analisi ordina perizie e affida l'esecuzione di queste anziché agli istituti elencati nel citato articolo 45, e che offrono tutte le garanzie prescritte, a liberi professionisti.

E questi ultimi, in taluni casi, non già per mancanza di buona volontà, ma perché non dispongono di sufficienti attrezzature, non danno adeguati elementi di giudizio al magistrato che deve giudicare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che all'articolo unico del disegno di legge che, nel caso venisse approvato l'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante dal Governo, diverrebbe articolo 1, sono stati presentati due emendamenti. Il primo, proposto dall'onorevole Sampietro Giovanni è il seguente

« Al primo comma, sostituire le parole: denuncia circostanziata, con le parole: immediata e circostanziata denuncia ».

Il secondo emendamento, proposto dal Governo, consiste nel sostituire, all'ultimo comma dell'articolo, alla cifra « 5000 », la cifra « 10.000 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge con gli emendamenti Sampietro Giovanni e Pugliese

L'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia alla Autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

L'Autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'Autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni 15 a partire da quello di ricevimento della comunicazione.

Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario Pugliese.

ART. 2.

L'articolo 45 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso in cui, agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione dell'analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:

a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agrafia sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, dal laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1958

dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;

b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.

Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola:

a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

La perizia e la revisione delle analisi sono definitive. Tutte le spese relative alle analisi, alla loro revisione ed alle perizie sono a carico del contravventore.

FERRARI RICCARDO. Ritengo che l'ultimo comma dell'articolo proposto è formulato in modo equivoco giacché non si possono porre le spese a carico del contravventore se prima non si è dimostrato che questi è tale.

GOZZI, *Relatore*. Ritengo, per conto mio, infondata la differenziazione fra perizia e revisione, giacché la perizia, in fondo, non è altro che uno strumento della revisione, ed i due concetti, sostanzialmente, si identificano. Ritengo inoltre esatto il rilievo dell'onorevole Ferrari Riccardo.

SAMPIETRO GIOVANNI. Perizia e revisione non si identificano affatto, a mio avviso. Poniamo il caso che domani possa nascere una contestazione circa il grado di umidità del riso. Faccio questo esempio per chiarire il concetto. In questo caso c'è l'analisi da una parte e c'è la perizia, sulle macchine dell'essiccatoio, dall'altra, c'è la perizia, cioè, sulle macchine che non hanno funzionato come avrebbero dovuto.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi paiono persuasive le argomentazioni dell'onorevole Sampietro, e in proposito farò io stesso un altro esempio: spesso vengono prelevati campioni di latte che risulta annacquato e conseguentemente denunciati all'Autorità giudiziaria. Il venditore del latte dice: sì, è vero che c'è una percentuale eccessiva di acqua, ma non perché

vi sia stata immessa di proposito, bensì perché i pascoli sono in tali condizioni da non farmi ottenere latte migliore. Ecco un caso in cui occorre una analisi, per accertare la quantità di acqua che il latte contiene in percentuale, ed una perizia, per verificare se l'eccesso di contenuto acquoso dipende o meno dalla natura del pascolo.

PRESIDENTE. Per i motivi prospettati dall'onorevole Sampietro e dal Sottosegretario Pugliese, a me sembra che la differenziazione fra perizia ed analisi sia senz'altro fondata. E mi sembra altrettanto fondato il rilievo dell'onorevole Ferrari Riccardo. A mia volta osservo, da un punto di vista tecnico, che è inconcepibile che una perizia sia definitiva. Pertanto propongo di modificare l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo nel modo seguente:

« La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata ».

Chiedo al rappresentante del Governo se accetta questa modifica.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto la nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo elaborata dal Presidente Germani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo, con gli emendamenti da me presentati.

(È approvato).

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo (articolo 2), l'articolo unico diviene articolo 1.

Avverto inoltre che, a seguito delle modifiche apportate, anche il titolo del provvedimento deve essere cambiato. Propongo di modificarlo nel modo seguente:

« Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Pongo in votazione la mia proposta di modifica del titolo del provvedimento.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie. (3358).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie.

L'onorevole Gozzi ha facoltà di svolgere la relazione.

GOZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come chiarisce il titolo del disegno di legge sottoposto al nostro esame, si tratta di modificazioni da apportare allo stesso decreto-legge del 1925 che abbiamo or ora esaminato.

Il Capo VIII di questo decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e l'articolo 128 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, contemplano determinate sanzioni pecuniarie (articoli 47, 48 e successivi 51 e 63) per le violazioni alle disposizioni riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e commercio di prodotti agrari e sostanze di uso agrario. Queste sanzioni pecuniarie variavano da lire 50 a lire 1.000, a seconda della gravità dei reati previsti. Successivamente esse sono state elevate in conseguenza della svalutazione della moneta con provvedimenti del 1945 e del 1947 e, in particolare, con la legge 23 febbraio 1950, n. 66, che moltiplicò per 50 volte l'ammontare delle pene pecuniarie disposte nel 1925. Il disegno di legge sottoposto all'esame di questa Commissione comporta un aumento pari a dieci volte le pene quali risultano dalla moltiplicazione della pena base del 1925 per 50, in ossequio alla legge 23 febbraio 1950, n. 66. Così, ad esempio, una penale di lire 2.000 verrebbe a risultare di lire 1.000.000 (risultato della moltiplicazione di 2.000 per 50 e per 10, che dà 1.000.000).

Il moltiplicatore di dieci introdotto con questo provvedimento in parte è giustificato dalla svalutazione subita in questi ultimi anni dalla moneta e in parte dalla necessità di arginare il dilagare sempre crescente delle frodi ai danni della economia agricola, scoraggiando severamente ogni proposito di trasgressione.

Ciò detto, il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge avvertendo che, se non vi sono proposte o osservazioni, lo porrò direttamente in votazione al termine della seduta:

« Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'articolo 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono aumentate di dieci volte ».

Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato direttamente, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (3359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

Su questo provvedimento, a noi deferito in sede legislativa, è stato richiesto dalla Presidenza della Camera il parere della III e della X Commissione. Do lettura del parere espresso dalla III Commissione (Giustizia), parere che è nel suo complesso tutt'altro che favorevole al provvedimento anche se non contiene, a mio giudizio, alcuna osservazione tecnicamente valida ai fini di una migliore elaborazione del disegno di legge:

« La III Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3359 sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, pur considerando il fine di difesa e garanzia del consumo che lo ispira, ritiene di non poter esprimere parere favorevole data la manifesta sua complessità che, inceppando e mortificando la privata iniziativa, non crea, per altro, un pratico e concreto controllo del suo corretto esercizio.

Si ritiene, infatti, che la buona fede del produttore e venditore di fronte all'acquirente possa essere più agevolmente e speditamente controllata dagli attuali organi della pubblica amministrazione, piuttosto che attraverso la

complessa, macchinosa e pletorica Commissione di cui l'articolo 9 (e conseguenti oneri retributivi a suoi componenti!).

Il principio dell'autorizzazione Prefettizia o (addirittura!) ministeriale per poter fabbricare mangimi per animali non può essere accettato, a prescindere da considerazioni di indirizzo di politica economica, sembrando evidente la sproporzione del mezzo giuridico adoperato « in subiecta materia ». Meno ancora si ritiene di poter consentire nelle tassazioni (articoli 4 e 5) di cui dovrebbero essere coronate dette autorizzazioni.

A parte ciò, la Commissione ritiene di sottolineare il carattere eccessivo e la difettosa costruzione di varie norme. Così l'articolo 23 « In caso di gravi infrazioni (quali?)... è in facoltà... di procedere alla sospensione... e alla revoca... » Il capo IV Vigilanza e sanzioni si occupa delle sanzioni nel mentre la vigilanza è contemplata dall'articolo 27 sotto il capo V, norme transitorie e finali. L'articolo 17 stabilisce: « È vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti per obbligo contrattuale mangimi... ».

La Commissione, infine, ritiene che l'inasprimento delle sanzioni penali non sia strumento idoneo a frenare le violazioni di legge, in quanto l'eccesso delle pene induce spesso il magistrato ad evitarne l'applicazione. Così, ad esempio: per l'ammenda di lire 100 mila prevista per contravvenzione alle disposizioni (quali?) del regolamento che deve, per altro, ancora essere emanato.

Per i motivi di cui innanzi la III Commissione, con voto unanime, esprime parere contrario al disegno di legge ».

L'onorevole Marengi ha facoltà di svolgere la relazione.

MARENGI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato predisposto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i ministri interessati, allo scopo di colmare le gravi lacune che presenta l'attuale legislazione sulla preparazione e sul commercio dei mangimi.

Le disposizioni che attualmente regolano tale materia sono contenute negli articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e negli articoli 41 e 42 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Le attuali disposizioni si limitano a disciplinare il commercio dei panelli oleosi e dei mangimi « formati da mescolanze di prodotti diversi » (foraggi melassati, miscugli di cascami e simili). Si prescrive per i panelli oleosi e per le mescolanze di mangimi diversi che « debbono comprendere il nome delle sostanze da cui il pannello o mangime deriva ed i titoli in: a) materie azotate; b) materie grasse, c) sostanze estrattive non azotate.

Nulla si prescrive nell'attuale legislazione circa i mangimi semplici macinati per i quali sono pure possibili adulterazioni o comunque variazioni nell'intrinseco valore alimentare.

Per i mangimi composti o mescolanze, le norme in vigore non sono sufficienti ad assicurare la genuinità del prodotto in quanto, come ho detto, le garanzie richieste riguardano il contenuto in principi nutritivi, senza tenere conto della eventuale presenza di quelle sostanze che, influendo negativamente sulla genuinità del mangime, ne diminuiscono il valore alimentare.

Un'altra lacuna della vigente legislazione, è rappresentata dalla mancanza di una disciplina della preparazione e della vendita delle miscele di sali minerali, composti vitaminici, antibiotici e similari, prodotti il cui consumo va continuamente crescendo. A colmare, appunto, queste lacune, è stato predisposto il disegno di legge sottoposto al nostro esame. Esso è diviso in cinque capi, denominati: 1°) Definizioni e nomenclatura; 2°) Autorizzazioni ed importazioni; 3°) Commercio dei mangimi; 4°) Vigilanza e sanzioni; 5°) Disposizioni finali e transitorie.

Nell'articolo 1 vengono date le definizioni dei vari mangimi che risultano classificati in: a) mangimi semplici (costituiti da un solo prodotto alimentare), di origine vegetale (granoturco, farina di frumento) o animale (farina di sangue, di pesce ecc); b) mangimi composti (costituiti da due o più prodotti alimentari); c) integratori per mangimi (prodotti che, aggiunti in dosi relativamente modeste ai mangimi semplici o composti hanno proprietà di conferire loro particolari requisiti, tali da renderli più idonei per una razionale alimentazione del bestiame). Contengono vitamine, sali minerali, antibiotici. Sono preparazioni che devono essere sempre associate adeguatamente ai mangimi per potenziarne il valore nutritivo ovvero per stimolare alcune funzioni produttive e riproduttive degli animali; d) mangimi integrati (associazione ai mangimi semplici o composti di uno o più integratori, con funzione aggiuntiva a quella principale del mangime, per correggere varie deficienze alimen-

tari nei mangimi stessi). I successivi articoli 2 e 3 determinano le caratteristiche di alcuni mangimi per i quali sono più frequenti le frodi nella produzione e nel commercio. Il capo II riguarda le autorizzazioni e le importazioni. Per poter fabbricare mangimi ed integratori è prevista una speciale autorizzazione prefettizia (articolo 4) o ministeriale (articoli 5 e 6) a seconda del tipo di mangime. L'autorizzazione al commercio è limitata, invece, ai soli integratori e mangimi integrati che, esaminati dalle amministrazioni interessate di volta in volta, potranno essere immessi al consumo, previo il parere di una speciale Commissione consultiva prevista all'articolo 9. L'articolo 8 disciplina la importazione dei mangimi e degli integratori, che vengono assoggettati alle stesse norme vigenti per il commercio interno.

Il capo III disciplina il commercio dei mangimi. L'articolo 10 riguarda l'obbligo, da parte di chi pone in vendita od in commercio mangimi semplici, della dichiarazione dei dati analitici delle principali sostanze contenute nei mangimi stessi.

Per i mangimi composti, gli integratori ed i mangimi integrati, che si prestano a facili adulterazioni, sono previste norme di maggiore rigore allo scopo di rendere possibile l'accertamento dell'origine e della qualità. Gli articoli 14, 15 e 16 riguardano le norme intese a tutelare la genuinità e la rispondenza dei mangimi ai requisiti di legge.

Il capo IV disciplina la vigilanza sulla produzione ed il commercio dei mangimi e le sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Nel capo V, infine, come ho detto, sono stabilite le norme finali e transitorie. Onorevole colleghi, questo, per sommi capi e nelle sue grandi linee, lo schema del disegno di legge in esame. Vi è già noto che la Commissione giustizia ha espresso il parere sfavorevole di cui il Presidente ha dato lettura.

Il Relatore ritiene tuttavia, malgrado questo severo parere, che sia più che legittima e fondata l'opportunità del provvedimento, salvo a vedere poi, in sede di discussione dei singoli articoli, se sia o meno il caso di semplificarli e, per quanto riguarda le pene, di attenuarle. Certo si è che, in questo settore, le frodi sono assai facili e si rende necessario combatterle adeguatamente. Quindi, pur riconoscendo che bisogna rendere più snella questa legge, alquanto complessa, non sono tuttavia d'accordo con la III Commissione giustizia per quanto concerne le pene ed insisto nell'affermare che le sanzioni devono essere

alquanto sensibili, altrimenti le frodi non saranno mai arginate.

Fatte queste osservazioni il Relatore si esprime in senso favorevole al disegno di legge, tenendo conto della delicatezza del settore e dell'importanza altresì che hanno questi mangimi concentrati, oggi, nell'allevamento e nella riproduzione del bestiame. Non c'è infatti più un solo allevatore che non impieghi questi prodotti, e d'altra parte, con l'evoluzione cui si è arrivati nel settore dei bovini da latte, nella Valle del Po in particolare modo, in seguito all'importazione e all'incrocio di nuove razze, non sarebbe più possibile alimentare il bestiame con il ricorso a mangimi grossolani.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Marenghi, anche a nome della Commissione, per le sue lucide ed accurate relazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SAMPIETRO GIOVANNI. Sono pienamente d'accordo con l'impostazione dell'onorevole Relatore. In effetti un provvedimento si rende necessario, in questo settore. Rimango piuttosto sorpreso di fronte al parere assolutamente negativo della III Commissione su questo provvedimento: non c'è dubbio, infatti, che esista una vasta gamma di frodi alle quali bisogna provvedere. La Commissione Giustizia, inoltre, si è limitata a criticare taluni aspetti del provvedimento senza peraltro suggerire alcuna soluzione del problema.

FINA. Mi chiedo se esistano veramente gabinetti chimici attrezzati per esaminare ed analizzare gli elementi costitutivi di questi mangimi. Due o tre anni fa, infatti, io stesso fui costretto a venire a Roma, al Ministero dell'agricoltura, con un campione di mangime, per trovare un laboratorio che mi desse seria garanzia di analisi. Al Ministero mi fu risposto che non erano ancora adeguatamente attrezzati i gabinetti relativi.

CAPUA. Questa legge è un tipico esempio dell'ingerenza dei tecnici in un libero processo produttivo. Così come essa è impostata, questa legge urta, a mio modo di vedere e di ragionare, contro il diritto di poter fabbricare mangimi. Infatti con la vigente legge chiunque ha il diritto di fabbricarne a condizione che si attenga a quanto è stato previsto dagli organi competenti. Con questa legge, invece, si calca la mano sull'ingerenza della burocrazia a danno dell'iniziativa privata. E, in ultima analisi, si fa il giuoco dei grossi produttori a danno dei piccoli.

Questo provvedimento, infine, zeppo di norme di regolamento assai più che di norme di legge, rappresenta il sogno di un burocrate.

Pertanto, mi dichiaro assolutamente contrario all'autorizzazione preventiva per la fabbricazione dei mangimi. È fra l'altro una questione di principio. Non ammetto che per sviluppare un'iniziativa privata ci si debba rivolgere per il permesso a qualsiasi burocrate. Se così si facesse potrebbero entrare in giuoco fattori politici e si potrebbero subordinare iniziative private all'assenso di un ministro che ha pur sempre un colore politico. Vi sono inoltre delle norme di carattere tecnico che risentono le mutevoli esigenze del momento e possono richiedere di essere modificate da un giorno all'altro, cosa agevole da farsi attraverso un regolamento, assai meno agevole attraverso una legge. È mia ferma opinione, perciò, che chiunque intenda produrre mangimi debba essere liberissimo di farlo purché si attenga alle norme che tre, quattro o cinque ministri, poi, detteranno in via regolamentare.

TRUZZI. Senza voler intervenire nel merito faccio soltanto osservare che per discutere obiettivamente su questa legge, bisogna riferirsi, secondo me, a quanto ha detto l'onorevole Marengi nella sua pregevole relazione. Il ricorso all'uso dei mangimi concentrati era un tempo una prerogativa di una *élite* di allevatori molto limitata. Oggi, mano a mano che l'agricoltura e l'allevamento del bestiame evolvono e progrediscono tecnicamente e quantitativamente oltre che qualitativamente, si comprende sempre più che una alimentazione razionale ed efficace consiste proprio nel mettere insieme alcuni elementi quali componenti di mangimi idonei. Conseguentemente va estendendosi sempre di più anche nel nostro paese questa produzione e non vi è dubbio che il settore debba essere disciplinato convenientemente, in quanto si presta facilmente alle truffe e alle frodi. Quindi io ammetto che si debba meglio studiare la questione, e sburocratizzare pure al massimo la legge, ma non c'è dubbio che occorra disciplinare la materia, nell'interesse dell'agricoltura e degli allevatori.

CHIARINI. Concordo con l'impostazione dell'onorevole Truzzi. Semplifichiamo pure al massimo, ma la questione non può essere risolta sul piano liberistico caro all'onorevole Capua perché in tal caso le frodi non potranno che aumentare e le ripercussioni si riveleranno sempre più gravi. Basta pensare che, somministrando un prodotto non idoneo al bestiame, la prima conseguenza che ne deriva è quella di avere un latte cattivo, provocando un danno alla collettività ed alla salute pubblica. Pertanto all'allevatore incorre anche l'obbligo di non somministrare certi mangimi. Senza contare che siamo impegnati

in un lavoro di esportazione di formaggi legato soprattutto alla buona qualità del prodotto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo sentito, dopo la chiara esposizione fatta dal Relatore, alcuni interventi orientativi da parte di alcuni onorevoli colleghi. A questo punto, considerata la necessità di sottoporre ad attento studio la materia, potremmo sospendere la nostra discussione e rinviarla ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Modifica dell'articolo 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (2369):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie » (3358):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aimi, Armosino, Audisio, Bertone, Bettiol, Francesco Giorgio, Bianco, Bolla, Calasso, Chiarini, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Gozzi, Franzo, Germani, Grifone, Helfer, Marabini, Marengi, Marilli, Massola, Miceli, Minasi, Pirastu, Ricca, Sangalli, Sampietro Giovanni, Sodano, Stella e Truzzi.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO